

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE- SEDE- DURATA

ART.1

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata “ **RE.MA.RE**”, ai sensi della legge 266/91.

ART. 2

La sede sociale dell'Associazione è in Reggio Emilia, P.za Zara n°11.

La sede potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

ART. 4

L'associazione, con l'assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici attraverso la promozione della cultura dell'accoglienza e della condivisione, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività ed, in particolare, dei minori affetti da malattie reumatiche e delle loro famiglie.

Intende promuovere la cultura della solidarietà e sensibilizzare il territorio, enti pubblici e privati e la cittadinanza sulla tematica delle malattie reumatiche infantili, credendo fermamente che l'educazione e l'informazione su tali tematiche è la strada per garantire una migliore qualità della vita delle persone che soffrono per questi disturbi.

ART. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività :

- a) Sensibilizzare le autorità sanitarie e politiche al fine di creare strutture sanitarie in grado di svolgere attività preventive, curative e riabilitative per il malato reumatico;
- b) svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti del pubblico in generale e dei malati reumatici in particolare, affinché si prenda coscienza dell'importanza socio-economica delle malattie reumatiche;
- c) sollecitare l'emanazione e la corretta attuazione di norme e provvedimenti a favore di famiglie con malati reumatici minori, in special modo in presenza di scarsa autonomia di questi ultimi a causa della malattia;
- d) tutelare gli interessi del malato reumatico minore attraverso la diffusione dell'informazione sui luoghi e mezzi di cura delle malattie reumatiche, la riduzione dei costi economici e patrocinando il rispetto dei diritti dell'invalido reumatico;
- e) sollecitare la collaborazione tra il medico di base e il reumatologo perché sia garantito un rapido e corretto accesso alle strutture specialistiche con particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le figure sanitarie e non che possano favorire la presa in carico del minore nelle varie fasi di crescita e sviluppo fisico e cognitivo;
- f) promuovere attività tese a migliorare la qualità di vita del minore affetto da malattie reumatiche e dei loro familiari sulla base delle esigenze, aspettative e progettualità della stessa persona, contrastando ogni forma di discriminazione;
- g) consulenza e attività di mutuo aiuto fra genitori e fra minori affetti da malattie reumatiche;
- h) promuovere attività di formazione, accoglienza, orientamento ed istruzione per i minori con patologie reumatiche;
- i) promuovere attività sportive, ricreative, culturali in favore dei minori affetti da tali patologie

Qualsiasi altra iniziativa volta a favorire la sensibilizzazione e la conoscenza sulle problematiche relative alle patologie reumatiche in età giovanile, anche in ambito scolastico.

L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART. 6

Possono essere soci dell' associazione "RE.MA.RE" tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta il pagamento della quota associativa.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato.

Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

ART. 7

L'ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa la presentazione di adeguata documentazione giustificativa. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

"AMICI di RE.MA.RE". Sono amici dell'associazione coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'associazione, e ne sostengono l'attività condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti, ecc.. Gli amici non acquistano la qualità né lo status di associato ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'associazione

ART. 10

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto di partecipare tutti i soci .

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria :

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante e-mail o avviso telefonico, da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello statuto, escludendo la possibilità di modifica dell'atto costitutivo, sono valide con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 15

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali degli associati;
- c) contributi di soggetti privati;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati.

Art. 16

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art. 17

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 18

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO

SCIoglimento

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analoghi settori.

Art. 20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.

Per questo atto e conseguenti si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1) della L. 11 Agosto 1991 n° 266 e della circolare del Ministero delle Finanze n° 3 del 25 Febbraio 1992.

Reggio Emilia 10\03\14

Letto, confermato e sottoscritto.